

CITTA' DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10059

UFFICIO TECNICO

via Palazzo di Città 8 tel.0122-648331 - fax 0122-648340 e-mail tecnico@comune.susa.to.it

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

Prot.

Ordinanza n. 16 del 27.3.2006

IL SINDACO

Vista la circolare N. GAB.9900738 in data 10 marzo 2000 della Prefettura di Torino avente per oggetto "Manutenzione dei corsi d'acqua mediante rimozione di vegetazione arborea ed arbustiva" con la quale si richiama l'attenzione di disporre un attento monitoraggio dei manufatti interferenti con i corsi d'acqua in maniera da evitare che il materiale legnoso o di altra natura possa creare intralcio al libero deflusso delle acque.

Accertata la presenza in alveo, lungo la Dora Riparia ed il torrente Roda, di alberelli ed arbusti cresciuti nel tempo nonché materiali vari (plastica, vetro ecc.) che deturpano l'ambiente paesaggistico e che potrebbero determinare turbativa al regime idraulico.

Considerato che il tratto maggiormente interessato per quanto concerne la Dora, è quello compreso tra il ponte Briançon e gli impianti sportivi comunali.

Accertata l'esigenza di dover adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi, finalizzati all'immediata rimozione del materiale legnoso al fine di eliminare il pericolo che il fatto sopraindicato rappresenta.

Visto l'art. 54 del TUEL 267/2000 sul nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali, che conferisce al Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo il diritto - dovere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire i pericoli gravi, imminenti e generalizzati che pregiudicano l'incolumità delle persone;

Visto altresì il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

l'esecuzione diretta della rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva, del materiale legnoso o di altra natura che possa creare intralcio al libero deflusso delle acque lungo il fiume Dora Riparia, nel tratto in premessa, ed il torrente Roda fino a fine lavori.

L'ufficio tecnico comunale provvederà d'ufficio avvalendosi del locale Nucleo Protezione Civile A.N.A e della locale squadra Antincendi Boschivi .

DISPONE

Che copia della presente ordinanza

- venga pubblicata all'albo pretorio comunale;
- venga trasmessa per competenza al Prefetto per opportuna norma di governo in adempimento alla nota 2572/89;
- venga inviata al Comando di Polizia Municipale per la dovuta sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Il ricorso non ne sospende l'osservanza.

IL SINDACO Sandro Plano